



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 21**

---

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione  
d'iniziativa della Consigliera Sponda

**MODIFICHE ALLA LEGGE 30 NOVEMBRE 2020, N. 178 “BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2021 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2021-2023” IN MATERIA DI CONTRIBUTI ALL’ATTIVITÀ OLIVICOLA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 4 luglio 2022.

## **MODIFICHE ALLA LEGGE 30 NOVEMBRE 2020, N. 178 “BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2021 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2021-2023” IN MATERIA DI CONTRIBUTI ALL’ATTIVITÀ OLIVICOLA**

*Relazione:*

*Con la presente proposta di legge statale di iniziativa del Consiglio regionale del Veneto, si intende in primis apportare alcune modifiche alla legge 30 novembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” in materia di contributi all’attività olivicola.*

*L’articolo 1, comma 128, della legge 30 novembre 2020, n. 178, al fine di garantire lo sviluppo del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, istituisce il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura con una dotazione di 300 milioni di euro per l’anno 2021.*

*Il successivo comma 129 della legge 30 novembre 2020, n. 178, prevede che con uno o più decreti del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al citato comma 128.*

*Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha emanato il decreto 23 novembre 2021 “Interventi per la filiera olivicola ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura»“, con il fine di favorire l’aggregazione nel settore olivicolo e per incrementare la produzione nazionale delle olive, aumentando la sostenibilità complessiva del settore.*

*A tal proposito, poiché il decreto stabilisce alcuni parametri per accedere ai contributi previsti dal fondo che di fatto escludono dai sostegni le olivicolture presenti in alcune Regioni, tra cui la Regione del Veneto, si rende necessario integrare l’articolo, che prevede l’istituzione del Fondo, indicando ulteriori criteri affinché i territori di tutte le Regioni possano beneficiare della concessione dei contributi per tali attività.*

*La presente proposta ha, pertanto, l’obiettivo di integrare la normativa vigente affinché vengano aggiornati i parametri previsti dal decreto ministeriale attuativo dell’articolo 1, comma 128, della legge 30 novembre 2020, n. 178.*

*In particolare, l’articolo 1 prevede l’inserimento del comma 129-bis nell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 in cui vengono indicati i nuovi ulteriori criteri che devono essere inseriti nel decreto ministeriale 23 novembre 2021 affinché le aree olivicole di tutte le Regioni, compresa la Regione del Veneto, possano beneficiare dei sostegni previsti dal fondo.*

*L’articolo 2 stabilisce la tempistica e le modalità con cui deve essere aggiornato il decreto ministeriale di cui sopra ed una norma transitoria che fa salvi i procedimenti amministrativi di concessione di contributi all’attività olivicola in corso alla data di entrata in vigore dell’aggiornamento di tale decreto.*

*L’articolo 3 stabilisce la neutralità finanziaria delle disposizioni introdotte.*

*L'articolo 4 l'entrata in vigore della legge.*

## **MODIFICHE ALLA LEGGE 30 NOVEMBRE 2020, N. 178 “BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2021 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2021-2023” IN MATERIA DI CONTRIBUTI ALL’ATTIVITÀ OLIVICOLA**

### **Art. 1 - Disposizioni in materia di contributi all’attività olivicola.**

1. Dopo il comma 129 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” è inserito il seguente:

*“129-bis. I contributi per l’attività olivicola con le risorse del fondo di cui al comma 128 e secondo le modalità di cui al comma 129 sono concessi, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di stato nel settore agricolo secondo, tra gli altri, i seguenti criteri:*

*a) priorità per i produttori olivicoli associati ad organizzazioni di produttori riconosciute, ivi compresi i produttori olivicoli soci di cooperative associate ad organizzazione di produttori;*

*b) priorità per i produttori olivicoli iscritti ai Consorzi di tutela;*

*c) priorità agli impianti a partire da 250 piante/ha, fatta salva diversa densità per impianti di valenza storica, ambientale e paesaggistica.*

*Condizioni di ammissibilità:*

*a) gli oliveti con una superficie non inferiore a 2 ettari per nuovi impianti e a 1 ettaro per l’ammodernamento degli impianti esistenti, fatta salva diversa densità per impianti di valenza storica, ambientale e paesaggistica.”.*

### **Art. 2 - Norma di prima applicazione e transitoria.**

1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di stato nel settore agricolo e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali aggiorna il decreto ministeriale 23 novembre 2021 “Interventi per la filiera olivicola ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura»“ secondo i criteri stabiliti dal comma 129-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come introdotto dall’articolo 1 della presente legge.

2. Ai procedimenti amministrativi in corso per la concessione di contributi all’attività olivicola alla data di entrata in vigore dell’aggiornamento del decreto ministeriale ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.

### **Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Art. 4 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



## INDICE

Art. 1 - Disposizioni in materia di contributi all'attività olivicola. ....	3
Art. 2 - Norma di prima applicazione e transitoria. ....	3
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria. ....	3
Art. 4 - Entrata in vigore. ....	3